

---

# **La sicurezza sul lavoro fra normativa e realtà**

Vito Sabatelli

# Agenda:

---

- **Premessa**
- **Excursus storico**
- **Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/08**
- **Principi novità introdotte dal D. Lgs 81/08**
- **Intreccio fra D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 231/01**  
**la Responsabilità Amministrativa**
- **Art. 299 Dlgs 81/08 Principio di Effettività**
- **Art 26 Contratti in appalto e somministrazione**
- **D. Lgs. 81/08 Spunti critici di riflessione**

# Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

---

## *SICUREZZA =*

Condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro (Zingarelli)

Condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli (Devoto Oli)

Dal latino **SINE CURA**, ovvero  
**SENZA PREOCCUPAZIONE**

### *SECURITY*

Sicurezza, Protezione  
( La Polizia garantisce la sicurezza dei cittadini  
In azienda, la protezione dei beni aziendali e del now-how)

### *SAFETY*

Sicurezza, del lavoratore,  
Scampato pericolo  
(Le vie di esodo, lo scampato pericolo)

# Fattori che incidono sulla mancata sicurezza

---

## Costo umano

Dovuto all'elevato numero di incidenti sul lavoro

## Costo economico

Costi diretti ed indiretti che incidono sui conti dello stato e dei singoli lavoratori

**Costo umano + Costo economico = Costo sociale**

# Quadro storico normativo

---

- ❑ Legge n. 80 del 12.03.1898
- ❑ Dalla L. 51/ 55
- ❑ D. Lgs. 626/94
- ❑ L. 123/2007
- ❑ D.Lgs 81/08
- ❑ D. Lgs 106/09 (ha modificato il D. Lgs. 81/08)
- ❑ Legge n° 136 del 13.8.2010 (GU 23.8.2010 n° 196)  
(ha modificato il D. Lgs. 81/08).

1898  

---

1911



# 1898-1911

---

- 1898** **Assicurazione obbligatoria**  
(esclusa la responsabilità civile)
  - 1899** **Regolamenti per la prevenzione**  
degli infortuni nelle aziende  
(grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)
  - 1900** **Regolamenti per la prevenzione**  
degli infortuni per le imprese di costruzioni
  - 1903** **Regolamento per la prevenzione**  
degli infortuni per le ferrovie
  - 1911** **Regolamento per la prevenzione**  
degli infortuni per le tramvie a trazione meccanica
-

**LAVORARE e COMBATTERE  
PER LA PATRIA. PER LA VITTORIA**



1930  
1942



# 1930 : Codice Penale <sup>(1/2)</sup>

## *R.D. del 19 ottobre 1930 n.1398*

---

### RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

#### Art. 437

#### Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque **omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro**, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni**. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

#### Art. 451

#### Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, **per colpa, omette di collocare**, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso **contro disastri o infortuni** sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da...

# 1930 : Codice Penale *(1/2)*

## *R.D. del 19 ottobre 1930 n.1398*

### **Omicidio Colposo Lesioni personali colpose**

#### **Art.589 Omicidio Colposo**

Chiunque **cagiona per colpa la morte di una persona** è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
**Se il fatto è commesso con violazione delle norme** sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle **per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.**

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena .....

#### **Art. 590 Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, **per colpa, una lesione personale** è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi .....

Se i fatti di cui al precedente capoverso **sono commessi con violazione delle norme** sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle **per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**, la pena per le lesioni gravi .....

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, **limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale**

# Dal C.P. del 1930 al D. Lgs 81/08

## Articolo 300 D. Lgs. 81/08

Art. 300. *Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

---

Art. 300. *Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:  
«**Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).**- 1. **In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale**, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno
3. **In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale**, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

# 1942 : Codice Civile

*R.D. 16 marzo 1942 n. 262*

---

## RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE

### Art. 2050

#### Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque **cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa**, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

### Art. 2087

#### Tutela delle condizioni del lavoro

**L'imprenditore** è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**

# 1948

## LA COSTITUZIONE ITALIANA



# 1948 : Costituzione Italiana

---

## TUTELA DELLA SALUTE

### Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale  
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela **la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e garantisce cure gratuite agli indigenti

(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

# 1948 : Costituzione Italiana

---

## TUTELA DEL LAVORO

Titolo III: rapporti economici

**Art. 35** - La repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme e applicazioni

**Art. 37** - **La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro**, le stesse retribuzioni **che spettano al lavoratore**. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

**Art. 38** - Ogni **cittadino inabile** al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere **ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale**

**Art. 41** - **L'iniziativa economica privata è libera. Non può** svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da **recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana**

# Leggi - Decreti Legge e Decreti Legislativi

---

Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

i **decreti legge** necessitano della conversione in legge

i **decreti legislativi** devono sottostare ai limiti della legge di delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi





ANNI 50

17

# 1955-56 : Norme generali

## Norme generali di sicurezza sul lavoro

---

### **DPR 547/55**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

### **DPR 520/55**

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

### **DPR 303/56**

Norme generali per l'igiene sul lavoro

### **DPR 164/56**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

### **DPR 320/56**

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

### **DPR 321/56**

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa

### **DPR 321/56**

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria cinematografica e della televisione

---

# ANNI 60



# ANNI SESSANTA

---

## **DPR: 1124/65**

Testo unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

## **L. 977/67**

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti



**ANNI 70**

# ANNI SETTANTA

## La tutela della Maternità

---

**DPR: 1204/71**

Tutela delle lavoratrici madri



**D. Lgs 151/2001**

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità",

**Art. 11. Valutazione dei rischi**

1..... il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del d. Lgs 626/94, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, .....

2. L'obbligo di informazione.....

**Art. 12. Conseguenze della valutazione**

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

**Art 28 D. Lgs 81/08**

**Valutazione dei rischi**

**..... le lavoratrici in stato di gravidanza....**

# Lo Statuto dei Lavoratori

## Legge 300/70

---

### Legge 300/70

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento

### Art. 5 - Accertamenti sanitari

Sono **vietati gli accertamenti** da parte del datore di lavoro **sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio** del dipendente ...

### Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica

**I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.

# Anni 80 | Normativa comunitaria

---

## Normativa di derivazione comunitaria

### **DPR 962/82 e 904/82**

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a cloruro di vinile monomero

### **DPR 675/82 e 727/82**

Sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

### **DPR 673/82**

Caratteristiche di sicurezza delle funi metalliche, delle catene e dei ganci

### **DPR 524/82**

Segnaletica di sicurezza



# Anni 90 | Normativa comunitaria

Normativa di derivazione comunitaria

---

## **D.Lgs. 277/91**

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore

## **D.Lgs. 626/94**

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

## **D.Lgs: 459/96**

Caratteristiche di sicurezza delle macchine

## **D.Lgs. 494/96**

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

## **D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 257/01**

Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione

---

Direttive Sociali  
Europee  
degli anni 80 - 90

## Verso il D. Lgs. 626/94

**391/89 Direttive quadro:  
miglioramento salute  
dei lavoratori sul lavoro**

**654/89 Sicurezza e salute  
nei luoghi di lavoro**

**655/89 Sicurezza per  
le attrezzature di lavoro**

**656/89 Dispositivi di  
protezione individuali**

**269/90 Movimentazione  
manuale dei carichi**

**270/90 Sicurezza lavoro ai  
Video terminali**

**394/90 Protezione da  
agenti cancerogeni**

**394/90 Protezione da  
agenti biologici**

# DECRETO LEGISLATIVO N° 626 del 12/11/1994

---

- Il D. Lgs. 626/94 costituisce il recepimento nel nostro ordinamento legislativo di 8 Direttive Comunitarie e disegna un sistema normativo omogeneo per tutti i settori produttivi conforme agli indirizzi seguiti dall'Unione Europea.

## *Attuazione delle direttive*

*89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,  
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento  
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.*

# Con il D. Lgs. 626/94

---

## **La tutela della salute e sicurezza :**

- viene affrontata in modo sistematico
- viene evidenziato un processo in continuo miglioramento
- Necessita del massimo coinvolgimento dei lavoratori
- Si passa dalla logica del controllo comando alla logica partecipativa

# Multidisciplinarietà

---

**Una corretta gestione della sicurezza, richiede conoscenze di:**

- Diritto; civile, penale, del lavoro, sindacale
- Meccanica
- Biologia
- Chimica
- Fisica
- Ergonomia
- Relazioni sindacali
- Impiantistica
- Ecc..

# Contenuto del D. Lgs 626/94

---

- Un moderno approccio al sistema di prevenzione**
- Nuova concezione della sorveglianza sanitaria**
- Una strategia organizzativa**
- Gestione partecipata della sicurezza**
- Una valorizzazione della formazione**

# Moderno approccio al sistema di prevenzione

---

- Controllo sanitario mirato**
  - Individuazione di nuove figure**
  - Valutazione dei rischi**
  - Riduzione dei rischi alla fonte**
  - Programmazione della prevenzione**
  - Priorità alle misure di prevenzione collettiva**
  - Misure di emergenza**
  - Regolare manutenzione**
  - Formazione**
  - Informazione**
-

# Prima del D. Lgs. 626/94

---

**La sicurezza :**

- come semplice intervento tecnico**
- considerata come elemento aggiuntivo**
- appesantimento nella gestione dell'impresa**
- sottostimata da parte dei lavoratori**



# Sorveglianza Sanitaria

---

**Verifica di idoneità del lavoratore alla sua mansione specifica tramite**

- Accertamenti preventivi**
- Accertamenti periodici**

# Strategia organizzativa individuando nuove figure

---

- Datore di lavoro
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- Dirigente o preposto
- Medico competente
- Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- I lavoratori
- Addetti alla prevenzione incendi ed alle emergenze
- I Progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori

# Successive modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 626/94

---

**D. Lgs. n.151/01  
Tutela delle  
Lavoratrici madri**

**D. Lgs. N. 233/03  
Rischio di atmosfere esplosive  
( art 88 octies e ss) ( Dir. Atex)**

**D. Lgs. n. 25/02  
Rischio chimico**

**D. Lgs. N. 235/03  
Obblighi lavori in quota**

**D.Lgs. n.195/03  
Capacità e requisiti di  
ASPP eRSPP  
( art. 8 Bis)**

**D. Lgs. N. 388/03  
Pronto soccorso aziendale  
(Attuazione art 15 D. Lgs 626/94)  
(GU 2.3.2004)**

---

# **Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08)**

**integrato con D. Lgs. 106 del 03 Ago 2009**

# NUOVO TESTO UNICO

## D. Lgs 81/08

---

- Il “Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro” si compone di 303 articoli, 12 Titoli e 50 allegati.

Approvato in data 09 aprile 2008

**In vigore dal 15 maggio 2008**

- Con la sua approvazione definitiva **viene abrogato il d. lgs. 626/94**. Nel nuovo testo sono infatti comprese tutte le norme già presenti nel decreto decreto 1994, oltre ad una serie di altre misure che già esistono in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, piombo.


# Abrogazioni

---

- DPR 547/55
- DPR 164/56
- DPR 303/56 con l'eccezione dell'art. 64 sulle modalità di ispezione dei IdL
- D.Lgs.n. 277/91
- D.Lgs.n. 626/94
- D.Lgs.n. 493/96
- D.Lgs.n. 494/94
- D.Lgs.n. 187/05
- b) art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 2230, convertito da L.5/8/06 n. 248
- c) artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123
- “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.”*

# Cosa cambia nel tempo con il D. Lgs. 81/08...

- **Anni '50:** la legislazione è orientata verso una **prevenzione tecnologica**



- **D.Lgs. 626/94:** la legislazione è attenta verso una **prevenzione** che tiene conto **dei comportamenti** da adottare.

- **D. Lgs. 81/08:** la legislazione è orientata verso una **prevenzione più legata all'organizzazione**



# La normativa specifica

## Il D. Lgs 81/08

---



- Il Legislatore inoltre precisa che tale Decreto si APPLICA a *“tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”* (**art. 3 co 1 D. Lgs 81/08**)
- *“Nei riguardi [...] delle università, [...], negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...] le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presene decreto legislativo con decreti emanati [...] dai Ministri competenti (art. 3 comma 2)*



---

# **Il D. Lgs. 81/08 e le novità sostanziali**

# D. Lgs 81/08

## *Art. 2 Definizioni*

---

- u) **«norma tecnica»**: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) **«buone prassi»**: soluzioni organizzative o **procedurali coerenti con la normativa vigente** e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;



**ES: art 84 DI lgs 81/08 utilizzo norme tecnica per la valutazione rischi da fulmini Nome CEI 62305-2**

# Le fonti extra-legislative della prevenzione

---

1. Norme tecniche,
2. circolari ministeriali,
3. specifiche tecniche,
4. norme di buona tecnica ...


Problema:

COERCIBILITÀ

E GENERALITÀ



# Le fonti extra-legislative della prevenzione



## Norme tecniche: coercibilità e generalità

I dettati **delle norme tecniche non** costituiscono **“obbligo”** ed è pertanto possibile utilizzare riferimenti diversi.

**Esiste però l'onere di dimostrare l'idoneità della diversa soluzione tecnica adottata**

La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche dovranno essere armonizzate, cioè rese Coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE.

In assenza di **norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN** seguita dal numero distintivo, **sarà possibile l'utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità**

# Le fonti extra-legislative della prevenzione

---



## Le Norme Tecniche Europee

### **Norme tipo A**

Sono **norme generali di sicurezza**, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali

### **Norme tipo B**

Sono **norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine-impianti**; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine-impianti

B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza...)

B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari...)

### **Norme tipo C**

Sono **norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti**

---

# Le fonti extra-legislative della prevenzione

---



Specifiche tecniche emanate  
dal Comitato Elettrico Italiano (Norme CEI)

- Circolare del Ministero del Lavoro del 1957
  - L.186/68: regola d'arte = norme CEI
  - In caso di inadempienza: sanzioni previste dal DPR 547/55 per carenza di sicurezza
- 

Specifiche tecniche elaborate  
dal Comitato Italiano Gas (Norme UNI-CIG)


- L. 1083/71: ricezione da parte dell'Ente Nazionale di Unificazione
  - Approvazione mediante Decreto del Ministero per l'Industria
  - In caso di inadempienza: sanzioni penale specifica prevista dal DM citato
- 

Attrezzature da lavoro

- art. 36 D.Lgs. 626/94: rispondenza alle norme regolamentari
-

# Le fonti extra-legislative della prevenzione

## Organismi Normalizzatori riconosciuti



**CEI**

Comitato Elettrotecnico Italiano

**UNI**

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

**UNI-CIG**

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Comitato Italiano Gas



**CEN**

Comitato Europeo per la Normalizzazione

**CEN-CENELEC**

Comitato Europeo per la Normalizzazione  
per il settore elettrico



# Il Datore di Lavoro

(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

---

**“Datore di lavoro “** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto **dell’organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell’organizzazione** stessa **o dell’unità produttiva (\*)**, in quanto esercita **poteri decisionali e di spesa**.

***(\*) Unità produttiva*** *Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale*



# Il Datore di Lavoro

---

## D. Lgs. 626/1994 dall' art. 2 - Definizioni

- b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il **tipo e l'organizzazione dell'impresa**, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero **dell'unità produttiva**, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto **titolare** dei poteri decisionali e di spesa.

DIFFERENZA

## D. Lgs. 81/2008 dall' art. 2 - Definizioni

- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, **secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita** i poteri decisionali e di spesa.



**Intreccio fra  
D. Lgs. 81/08  
Sicurezza sul Lavoro**

---

**e**

**D. Lgs. 231/01  
la Responsabilità  
Amministrativa**

**(art 30 e art 300 Dlgs 81/08)**

Vito Sabatelli

# Intreccio D. Lgs 81/08 e D. Lgs 231/01 la Responsabilità amministrativa

---

- Nelle società di capitali, quando gli amministratori sono più di uno essi formano il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, organo cui spetta, collegialmente, la gestione dell'attività sociale
- Il consiglio – se consentito nell'atto costitutivo – può delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri (AMMINISTRATORI DELEGATI)
- **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
- Soggetto/i cui spetta il potere di amministrazione e di rappresentanza della società, ossia il potere di compiere atti in nome e per conto della società
- Salva diversa indicazione contenuta nello statuto, nelle società di persone l'amministrazione della società spetta a tutti i soci

## Cass. Penale, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20052 Responsabilità penale in una s.p.a. (CdA)

---

- Per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, **nelle imprese gestite da società di capitali**, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), **gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione** (così, "*ex plurimis*": Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. - dep. 14/01/2003 - Macola ed altri, Rv. 226999; [Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007](#) ud. - dep. 08/02/2008 –Mantelli.....Rv. 238958). A ciò aggiungasi, "*ad abundantiam*", che il G. era stato anche nominato amministratore delegato della società; né il ricorrente ha allegato documentazione da cui poter desumere l'esistenza di una delega specifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza del lavoro.

# Modelli di organizzazione e di gestione

## Art. 30 D. Lgs 81/08

---

co1. **Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

# *Quando si configura la responsabilità dell'ente?*

---

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo  
interesse e a suo vantaggio:

- da **persone** che rivestono **funzioni di rappresentanza**,  
amministrazione, direzione
  - da una sua **unità organizzativa** autonoma
  - da **chi esercita di fatto poteri di gestione** e controllo
  - da persone soggette a direzione e vigilanza
-

# Dal C.P. del 1930 al D. Lgs 81/08

## Articolo 300 D. Lgs. 81/08

---

### **Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

- 1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, e' sostituito dal seguente:  
«**Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).**- 1. **In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale**, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in **relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale**, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno
3. **In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale**, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

# “PROCESSATE LA SARAS”

## Omicidio colposo: i pm chiedono il processo per i vertici della raffineria dei Moratti

di **Giorgio Meletti**

*Capire*

**O**micidio colposo plurimo, per essersi resi responsabili, con i propri comportamenti commissivi, della morte di tre operai, Daniele Melis di 29 anni, Bruno Muntoni di 58, Gigi Solinas di 27. Con questa accusa la Procura della Repubblica di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della Saras, la società quotata in Borsa controllata da Gian Marco Moratti (marito del sindaco di Milano) e da suo fratello Massimo, più noto come munifico presidente dell'Inter. L'incidente è accaduto il 26 maggio 2009 a Sarruch, in provincia di Cagliari, all'interno della più grande raffineria del Mediterraneo.

### Dal direttore alla ditta in appalto

**IN PARTICOLARE**, i pubblici ministeri Emanuele Secci e Maria Chiara Manganiello chiedono il processo per il direttore generale della Saras, Dario Scaffidi, per il direttore delle operazioni industriali Antonio Grego, per il direttore della raffineria Guido Gesso e per il dirigente responsabile dell'area dove sono morti gli operai, An-

tonello Atzori. I magistrati guidati dal procuratore della Repubblica di Cagliari, Mauro Mura, chiedono il processo anche per Francesco Ledda, legale rappresentante della Comesa, la ditta appaltatrice delle manutenzioni per la quale lavoravano i tre operai morti, due dei quali (Melis e Solinas, i più giovani) erano precari.

In più è chiamato all'udienza preliminare per il rinvio a giudizio anche Gian Marco Moratti, presidente e legale rappresentante della Saras, in quanto anche la società in quanto tale è coinvolta nel processo, per la legge 251 sulla responsabilità delle persone giuridiche nei fatti penali. La lista delle richieste di rinvio a giudizio sintetizza il percorso dell'inchiesta, che ha visto spostarsi verso l'alto, con il passare dei mesi, le responsabilità. Giannino Melis, il caposquadra della Comesa cui faceva capo Solinas, è stato indagato per un anno ed è uscito dall'inchiesta alla fine dello scorso giugno. Alla stretta finale è stata archiviata anche la posizione del capocantiere della Comesa Vincenzo Meloni.

Per capire le ragioni che hanno indotto la procura di Cagliari a chiedere il processo per due dei massimi dirigenti Saras, che lavorano negli uffici di Milano, a un migliaio di chilometri dalla

raffineria, bisogna ripercorrere la dinamica dell'incidente. Il 26 maggio 2009, alle 13,50, Gigi Solinas, che era stato incaricato di entrare dentro la cisterna D-106 (ferma per manutenzione) per pulirla, si è affacciato alla via d'accesso senza potersi rendere conto che la cisterna stessa era saturata di azoto: non c'era neppure un cartello. Respirando azoto puro, Solinas è morto in pochi secondi. Muntoni prima e Melis poi sono morti entrando nella cisterna per soccorrere il compagno. Non c'era nessun avviso di nessun genere per avvertire che quella cisterna era saturata di azoto, un gas inodore e incolore. Secondo i risultati dell'inchiesta, i tre non erano dotati neppure del rilevatore di ossigeno (decisivo nei lavori di questo tipo) perché non era previsto nel capitolato dell'appalto dato alla Comesa dagli uffici milanesi della Saras.

I pubblici ministeri hanno scritto nell'avviso di conclusione delle indagini che i vertici dell'azienda hanno omesso "di esplicitare i doverosi compiti di pianificazione, di presidio e di accurata vigilanza resi necessari dalla natura non ordinaria dell'operazione di bonifica dell'accumulatore", e hanno anche trascurato le "adeguate azioni di cooperazione, di informazione e di coordinamento".

### Le misure non adottate

**DALLA PUNTIGLIOSA**, dettagliatissima relazione del consulente della procura di Cagliari, Salvatore Gianino, i magistrati dell'accusa hanno tratta la convinzione che proprio i massimi vertici della società petrolifera "non adottavano tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze". La relazione di Gianino fa risalire la morte dei tre operai, tutti originari del piccolo comune di Villa San Pietro, a pochi chilometri dalla raffineria, a ben dieci violazioni contemporanee della legge 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro. Secondo i pubblici ministeri è inevitabile il sospetto, o comunque l'ipotesi, che una condotta così disinvoltata sia stata seguita dai vertici della Saras perché "così procedendo, riducevano i tempi - e conseguentemente i costi - della fermata dell'impianto". L'udienza preliminare si terrà nei primi mesi del 2011.

Nel frattempo i fratelli Gian Marco e Massimo Moratti, azionisti di controllo della Saras, dopo aver assegnato alle tre famiglie colpite una rendita di 2.500 euro al mese per vent'anni, hanno chiesto alle stesse famiglie di avanzare una richiesta di risarcimento.

**Tre operai  
asfissati in  
una cisterna.  
Per la Procura  
l'azienda  
pensava a  
ridurre i costi**



I fratelli Gianmarco e Massimo Moratti (Foto: Corbis)





---

**La storia di un rogo che ha cambiato  
la giurisprudenza in materia di  
Sicurezza sul lavoro  
ThyssenKrupp**

Martedì 14 dicembre 2010

## **la Repubblica**

***ROGO DEL 6 DICEMBRE 2007 PROVOCÒ LA MORTE DI  
7 OPERAI***

---

**Thyssen, il pm chiede 16 anni di carcere per l'amministratore delegato**

**Ipotizzato per la prima volta il reato di omicidio volontario**

- Aula gremita a Torino per il processo sulla strage di operai del 2007 nelle acciaierie. Il procuratore Guariniello chiede una condanna senza precedenti in un caso di morti sul lavoro per l'amministratore delegato Harald Espenhahn
- 

**Thyssen, chiesti 16 anni per l'ad Harald Espenhahn**

**Il reato ipotizzato, per la prima volta in un caso di incidente sul**

**lavoro, è omicidio volontario con dolo eventuale. Chiesti 13 anni e 6 mesi per gli altri quattro dirigenti. La madre di una delle vittime si è alzata in aula e ha detto: "Ergastolo, ci vuole l'ergastolo"**

---

**Sabato 16 Aprile 2011**

**Sentenza Thyssen: dure condanne**

**La Corte d'Assise di Torino: 16 anni e mezzo di carcere all'amministratore delegato**

---

**LA SENTENZA** - Al banco degli imputati, oltre **all'amministratore delegato** Harald Espenhahn, 45 anni di Essen, condannato per omicidio, c'erano anche Cosimo Cafueri, **responsabile della sicurezza**, Giuseppe Salerno, **responsabile dello stabilimento torinese**, Gerald Priegnitz, **membro del comitato esecutivo dell'azienda**, assieme a Marco Pucci, e un altro dirigente Daniele Moroni, **accusati a vario titolo di omicidio e incendio colposi (con colpa cosciente) oltre che di omissione delle cautele antinfortunistiche**. Per Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, confermate le richieste dell'accusa: sono stati condannati a 13 anni e 6 mesi. Solo per Daniele Moroni la Corte ha aumentato la pena a 10 anni e 10 mesi, i pm avevano infatti chiesto 9 anni. È la prima volta che in un processo per morti sul lavoro gli imputati sono stati condannati a pene così alte.

La società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa, chiamata in causa come responsabile civile, è stata inoltre condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, all'esclusione da agevolazioni e sussidi pubblici per 6 mesi, al divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla confisca di 800mila euro, con la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali «La Stampa», «La Repubblica» e il «Corriere della Sera».

# Corte d'Assise d'appello di Torino

## 28 Febbraio 2013

---

**Il rogo alla Thyssen non fu un omicidio volontario, ma omicidio colposo con colpa cosciente. E' stata modificata la storica condanna per dolo eventuale ....il giudizio di primo grado, riducendo le pene: da 16 - 10 anni per l'ad Espenhahn, ora accusato di omicidio colposo.**

La corte d'Assise d'appello ha modificato anche le altre pene:

- A) 7 anni** agli altri **dirigenti del consiglio d'amministrazione** Gerald Priegnitz e Marco Pucci.
- B) otto anni.** Per il **direttore dello stabilimento** Raffaele Salerno,
- C) Uno sconto di pena**, peraltro già chiesto dall'accusa, è stato concesso al **responsabile della sicurezza** Cosimo Cafueri (che in aula qualche settimana fa si era commosso leggendo delle dichiarazioni spontanee):
- D) 8 anni.** Per Daniele Moroni la pena era già stata più bassa in primo grado (10 anni e 10 mesi): ridotta a 9 anni.

**Colpa cosciente in quanto l'amministratore delegato, pur ipotizzando e prevedendo il rischio di incendio, riteneva erroneamente che questo fatto non si sarebbe verificato come conseguenza della propria azione/omissione delle misure preventive.**

**Quindi niente "dolo eventuale",** che nella sentenza di primo grado era stato individuato **in quanto si era ritenuto che Espenhahn avesse "accettato" il rischio di un disastro mortale all'interno della sua azienda** e che avesse scelto, in vista dell'ormai decisa dismissione dello stabilimento torinese a vantaggio di quello di Terni, una "logica del risparmio economico"

---

# L'individuazione delle responsabili nella gestione della sicurezza Sul lavoro

---

L'individuazione dei soggetti chiamati a rispondere in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro viene fatta sulla base di

## **3 principi fondamentali:**

- 1) Personalità della responsabilità penale ...**
- 2) La responsabilizzazione dei detentori del potere**
- 3) Il principio di effettività**

---

# **Art. 299 Dlgs 81/08**

## **Principio di Effettività**

Vito Sabatelli

### 3) Il principio di effettività

---


- L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì **essenzialmente in concreto**, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa

**(Corte di Cassazione 9.3.2007, art. 299 D. Lgs.81/08)**

# L'organizzazione, scritta ed effettiva

## Compiti e le responsabilità dell'organigramma aziendale

---



La **ripartizione** degli **oneri preventzionali** (penalmente sanzionati) si **modella** sui **ruoli ricoperti all'interno della gerarchia aziendale**: l'obbligazione di sicurezza è imputata in ordine decrescente al Datore di Lavoro, al dirigente, al preposto ed infine al lavoratore.



# Esercizio di fatto di poteri direttivi

*(art 299 D. Lgs 81/08)*

---

Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano **altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti** a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

---

*Datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto.....*

# EFFETTIVITA' DEI POTERI

---

**Cass. Pen. sez. IV 20 apr.1989 n. 6025**

“In tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti”.

Per il **principio di effettività, incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti** qualora non corrispondano **all'organizzazione sostanziale** presente in azienda





---

# **D. Lgs 81/08**

## **Contratti in appalto e somministrazione**

**Art. 26 ed Analisi del TITOLO IV (artt. 88-160)**

# Quadro normativo

---

- ❑ D. Lgs. 231/01
- ❑ EX art. 7 L. 123/06
- ❑ D. Lgs 81/08
- ❑ D. Lgs 106/09
- ❑ **Legge n° 136 del 13.8.2010 (GU 23.8.2010 n° 196) (ha modificato il D. Lgs. 81/08).**

# Contratto di appalto

---

- ❑ art 1655 cc
- ❑ *“L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, **con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio**, il compimento di un'opera o di un servizio”*
- ❑ **Requisiti :**
  - 1. L'organizzazione di mezzi**
  - 2. La gestione a proprio rischio**
  - 3. L'assunzione del rischio** (responsabile del risultato e dei danni a terzi)

# Contratto di somministrazione

---

L'agenzia di somministrazione, **obbligatoriamente in possesso di determinati requisiti ed iscritta nell'apposito albo ministeriale** delle agenzie per il lavoro di cui all'art.4 della riforma Biagi , si **impegna a fornire la prestazione lavorativa di propri dipendenti all'utilizzatore.**

I lavoratori somministrati, assunti e retribuiti dal somministratore , per “tutta la durata della somministrazione (...) **svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore**”, che può anche “adibirli a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto” e che “ **risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dai lavoratori somministrati**”

# Contratto di somministrazione

---

## Requisiti:

1. **L'agenzia di somministrazione,**
  - a) obbligatoriamente iscritta nell'apposito albo ministeriale
  - b) fornire la prestazione lavorativa di propri dipendenti all'utilizzatore.
2. **I lavoratori somministrati,**
  - a) assunti e retribuiti dal somministratore ,
  - b) svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore",
3. **L'utilizzatore**
  - a) risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dai lavoratori somministrati"

# Confine fra Appalto genuino e somministrazione di manodopera

---

Assenza dei requisiti tipici dell'appalto genuino (L'organizzazione di mezzi e la gestione a proprio rischio) comporta l'illegittimità dell'appalto e la riconducibilità della fattispecie alla somministrazione di manodopera; da qualificarsi come irregolare a causa dell'assenza in capo all'appaltatore, della qualità di agenzia per il lavoro autorizzata, alla fornitura di lavoratori.

## **P.Q.M.**

il confine risulta essere un semplice giudizio di valore, particolarmente complesso, nei casi in cui l'appalto non comporti l'impiego di significative costanti attrezzature di lavoro ma l'erogazione di semplice energia lavorativa con un costante coordinamento tra il servizio reso all'impresa appaltatrice e il complessivo contesto lavorativo dell'appaltante nel quale lo stesso deve inserirsi



# Confine fra Appalto genuino e somministrazione di manodopera

---

Cass 29 Nov 1996 n 10697 :.. **Sussiste appalto illecito “nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione del committente di una prestazione lavorativa, lasciandosi all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità....) ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”** ( così Cass, 19 Dic 2002 n, 18098 che aveva ritenuto **illegittimo un contratto di appalto in cui le attività venivano svolte dai dipendenti dell’appaltatore in base a turnazione con dipendenti del committente di eguale mansione** e sotto la direzione di un superiore gerarchico, sempre dipendente della committente; nello stesso senso ( Cass. 22 Ago 2003 n. 12363)

---

# Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione

## Art 26 D. Lgs. 81/08

---

**Co. 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. **Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro –*

---

# Esclusione del DUVRI e relativa stima dei costi per i seguenti appalti:

---

- ❑ **la mera fornitura** senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- ❑ **i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante**, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- ❑ **i servizi di natura intellettuale**, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

# D. Lgs 106/09

## Comma 3bis art 26 D.Lgs 81/08

---

**3-bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 **non si applica:**

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature,
- nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,

sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di

- agenti cancerogeni,
- biologici,
- atmosfere esplosive
- o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

# ALLEGATO XI

---

## ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

- ❑ **1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.**
- ❑ **2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.**
- ❑ 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle **radiazioni ionizzanti**.
- ❑ 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- ❑ 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- ❑ 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- ❑ 7. Lavori subacquei con respiratori.
- ❑ 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
- ❑ 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- ❑ 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

# Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione

Art 26 D. Lgs. 81/08

---

**Co. 4** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in **materia di responsabilità solidale** per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori**, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

**Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.**

---

# Contratti in appalto : Obblighi

## Art 26 D. Lgs. 81/08 dopo il D Lgs 106/09

**Co 5** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, **ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile** i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. **I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.** .....

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

# Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione

## Art 26 D. Lgs. 81/08

---

**Co. 6** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.**

**Co.8** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e **la data assunzione**  
**D,lgs 105 sett. 2010**

*(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)*



# I COSTI DELLA SICUREZZA

---

devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, nei contratti, anche in essere alla data del 15 maggio 2008, relativi a:

- Subappalto**
- Appalto**
- Somministrazione**, *ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali*
- Prestazione** *continuativa o periodica di servizi*

**I costi da indicare sono quelli propri  
connessi allo specifico appalto**

# Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 11 Feb. 2011

---

➤ **Appalti e subappalti** sono oggetto della Circolare n. 5 del Ministero del Lavoro,

L'oggetto della circolare è “**Quadro giuridico degli appalti**” e contiene indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti e subappalti.

**In particolare si parla di:**

- **Criteri che qualificano** un appalto come genuino;
- **Obblighi di carattere retributivo** connessi all'utilizzazione dell'istituto;
- Valore degli appalti e i criteri di **scelta dei contraenti**;
- **Responsabilità solidale** tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori;
- **Ricorso alla certificazione**
- **Disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.**

# Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 11 Feb. 2011

---

## □ **Genuinità dell'appalto**

Il primo aspetto affrontato nella circolare riguarda la genuinità dell'appalto.

Tale aspetto è ciò che fa la differenza tra **un appalto lecito ed una somministrazione illegale.**

□ La differenza è nell'oggetto del contratto:

- **l'appalto genuino** è un contratto in cui l'oggetto è un "fare", mediante il quale l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione di mezzi e uomini, **assumendosi il rischio d'impresa;**
- **la somministrazione** è invece un contratto dove è esclusivo un "dare", in forza del quale **il somministratore fornisce solo forza lavoro**, da lui dipendente, a un terzo che ne utilizza le prestazioni, adattandole al proprio sistema organizzativo.

# Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 11 Feb. 2011

---

## □ Il valore degli appalti

Particolare monitoraggio è previsto nella verifica del valore degli appalti e dei criteri di scelta dei contraenti nelle le aggiudicazioni al ribasso : in tali appalti i costi relativi al lavoro e alla sicurezza, legati alla tutela dei lavoratori, non possono mai formare oggetto di ribasso. A tal fine viene prevista una collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e con la Guardia di Finanza.

---

**Vincolo di solidarietà tra committente e  
appaltatore**

**art. 21 D. L. n. 5 del 09 Feb 2012**

**convertito in**

**Legge n.35 del 4 aprile 2012**

# Vincolo di solidarietà tra committente e appaltatore

---

**Art. 29 L. Biagi, modificato dall'art. 21 D L 5/2012 conv in L. n.35 /2012**

## **Art. 21 Responsabilita' solidale negli appalti**

1. L'articolo 29, co. 2, del D. Lgs. 10 sett. 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

In caso di appalto di opere o di servizi, **il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni** dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”

---

# Vincolo di solidarietà tra committente e appaltatore

---

In particolare, per quanto riguarda la ridefinizione del limite temporale, dal raffronto della Legge Biagi e del successivo DL n. 5 del 2012, si evince che il Legislatore ha confermato il limite temporale per far valere l'obbligazione in solido in **due anni** decorrenti dalla data di cessazione del contratto di appalto.

Con particolare riferimento, invece, **all'individuazione dell'oggetto dell'appalto**, ad oggi con le nuove modifiche apportate, **la responsabilità solidale riguarda**

- a) **i trattamenti retributivi,**
  - b) **le quote di TFR maturate**
  - c) **i contributi previdenziali**
  - d) **i premi Inail *dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.***
-

# Contratto a termine e mancata valutazione dei rischi:

## *Corte di Cass. sent. n. 5241 del 02 Apr. 2012*

---

La sent. n. 5241 del 2. 04.2012 della Corte di Cassazione ha affermato **che l'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 ha introdotto una quadruplica serie di divieti all'apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato.**

In particolare il **divieto a contrarre**, viene, nella specie in **considerazione con riferimento al divieto all'apposizione del termine da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa antinfortunistica.**

La **valutazione dei rischi** assurge, pertanto, a presupposto di legittimità del **contratto a termine**, e tale previsione trova ragione nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione.

Per tali considerazioni, **il contratto a termine stipulato in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 per mancata valutazione dei rischi è nullo con la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato** e con la possibile applicazione di una penale a carico del Datore di Lavoro (da 2,5 a 12 mensilità).

---



---

# Giurisprudenza specifica

---

**Articolo 61 D. Lgs 81/08**  
**Esercizio dei diritti della**  
**persona offesa**  
**“azione egresso”**

Vito Sabatelli

## **D. Lgs 81/08 SEZIONE II – DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE**

---

### **Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa**

- Co 1.** In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, **il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA**, in relazione alle rispettive competenze, **ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.**
- Co. 2.** **Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale**, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
-

# Cass. Civile, Sez. Lav., 17/05/2010, n. 11986

## Azione di regresso dell'INAIL

---

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dall'INAIL, **in rivalsa delle somme erogate in favore dei superstiti di C.D. in relazione all'infortunio sul lavoro a questi occorso con conseguenze mortali**, aveva condannato il datore di lavoro. Il datore di lavoro ricorre in Cassazione - Rigetto.

"Questa Corte ha sancito il diverso principio, condiviso dal Collegio, che **in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia** (v. sent. cost. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), **può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio**, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite- non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale).

Divenendo **l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione** decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato.

---

# Cassazione Penale, 15 gennaio 2013, n. 1856 - Responsabilità di un medico competente per mancata collaborazione nella valutazione dei rischi e negli altri adempimenti necessari

---

**Responsabilità di un medico competente presso l'azienda T. s.r.l. perchè non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.**

## **Fatto**

1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza dell'1.12.2011, ha condannato F. F. alla pena dell'ammenda, riconoscendola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 58, comma 1, lett. e) del [d.lgs. 81/2008](#) come modificato dall'art. 41 del d.lgs. 106/09 perché, in qualità di "medico competente" presso l'azienda T. s.r.l., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. **Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale".**

**Afferma la sentenza che il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria, aggiungendo che la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale.**

**Del resto, il ruolo di consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori come disposto dall'articolo [33 d.P.R. 303/1956](#). Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.**

**Deve dunque ritenersi corretta la funzione consultiva attribuita al "medico competente" nell'ambito del rapporto di collaborazione che la legge gli attribuisce ma una eccessiva delimitazione di tale ruolo nei termini indicati in ricorso non può ritenersi corretta.**

---

# **D. Lgs. 81/08**

## **Spunti critici di riflessione**

Vito Sabatelli

# RSPP e ASPP Vs RLS

## (art. 31 - Vs - art. 47)

### Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. **Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni**, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, **devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda** e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

### Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Co. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Co.7. In ogni caso **il numero minimo dei rappresentanti** di cui al comma 2 è il seguente: **a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.** In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Co. 8. .... , **salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

# RSPP e ASPP Vs RLS

## (art. 31 - Vs - art. 47)

### Art. 31 Servizio di Prevenzione e Protezione

... essere in **numero sufficiente** rispetto alle caratteristiche dell'azienda

-----  
**Numero sufficiente ?**

**Sulla base di quali caratteristiche aziendali ?**

### Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

il numero minimo di RLS

- a) **1** RLS sino a **200 lav.**
- b) **3** RLS da **201 a 1.000 lav.**
- c) **6** RLS oltre i **1.000 lav.**

..... **salvo diverse intese.....**  
**.... (nei CCNL)**



# Formazione RLS

## Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

---

- Co. 1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche .....
- Co. 2 **La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato**, le regioni e le province .....
- Co. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici .....
- Co. 10. **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare** in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)*
- Co. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto ..... **La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Il CCNL disciplina le modalità **dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.**
-

# Art. 31 - Servizio di Prevenzione e Protezione (1/2)

## Interno o esterno

---

- Co 1. Salvo quanto previsto dall'art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **prioitariamente all'interno della azienda** o della unità produttiva, o **incarica persone o servizi esterni** .....
- Co 2. **Gli Addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni**, di cui al co. 1, **devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 32**, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. ....
- Co. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, **il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.**
- Co 4. **Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32.**
- Co.5. Ove il Datore di Lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
-

# Art. 31 - Servizio di Prevenzione e Protezione (2/2)

## Obbligatoriamente interno

---

Co. 6. **L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda**, ovvero dell'unità produttiva, è **comunque obbligatoria nei seguenti casi**:

- a) nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del d. lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artT. 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle **centrali termoelettriche**;
- c) negli **impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del d. Lgs. 17 mar. 1995, n. 230, e succ. mod.**;
- d) nelle aziende per la **fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni**;
- e) nelle **aziende industriali con oltre 200 lavoratori**;
- f) nelle **industrie estrattive con oltre 50 lavoratori**;
- g) nelle **strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori**.

Co 7. **Nelle ipotesi di cui al comma 6 il RSPP deve essere interno.**

Co 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

---

# CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

## *N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)*

---

### **Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio**

Co 1. **Il datore di lavoro**,....., che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, **nella valutazione dell'esposizione accerta** che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'art. 251, co1, lettera b), ..... , li iscrive nel registro di cui all'art 243, co. 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto.....).

*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)*

Co 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al co 1.

*(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)*

Co 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, **per il tramite del medico competente**, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore .....

*(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)*

Co 4. L' **ISPESL provvede a conservare** i documenti di cui al co 3 **per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.**

---

# Articolo 25 - Obblighi del medico competente

---

## *co 1. Il medico competente:*

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

*(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)*

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

*(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)*

**.... l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata**, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine** previsto da altre disposizioni del presente decreto;

*(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)*

---

# Cartelle Sanitarie, Registro degli esposti e DVR

---

- Registro degli esposti
    - Cancerogeni
    - Amianto
    - Biologico
  - Cartelle sanitarie
  - DVR ????
-

# Cartelle Sanitarie, Registro degli esposti e DVR

---

Conservazione	anni	chi
Registro degli esposti e cartelle sanitarie	per un periodo di <b>quaranta anni</b> dalla cessazione dell'esposizione.	<b>ISPESL</b>
Cartelle sanitarie	l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata,..... <b>per almeno dieci anni,</b> salvo il diverso termine.....	<b>Datore di lavoro</b>
<b>DVR ?????</b>	<b>???????</b>	

---

# Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Valutazione Rischio Chimico)

---

1. .... i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
    - a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
    - b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
    - c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
    - d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
    - e) misure igieniche adeguate;
    - f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
    - g) **metodi di lavoro appropriati comprese** le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
  2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori** e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
-



# Art. 232 - Adeguamenti normativi

---

- co 2. **Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima** e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
- Co 3. **Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.**
- Co 4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, **entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.**
-

---

**Grazie per l'attenzione**